

NOTE DELLA COMMISSIONE CENTRALE RIFUGI E OPERE ALPINE INERENTI L'ACCESSO DI ANIMALI (CANI) NEI RIFUGI ALPINI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

COSA DICE

CLUB ALPINO ITALIANO

Il Regolamento Generale Rifugi del CAI indica che: “...non si possono introdurre animali nei rifugi, salvo diverse disposizioni concordate tra Sezioni e Gestore. Resta comunque il divieto assoluto di accesso agli animali nei locali adibiti a pernottamento”.

La grande differenza tipologica e logistica delle strutture alpine, nonché la loro diversa posizione geografica, non permette di generalizzare le disposizioni normative relative all'accesso agli animali.

LA NORMA ITALIANA

A livello normativo non esiste alcun divieto di far entrare i cani nei pubblici esercizi, salvo quelli in cui si producono alimenti, con l'obbligo di condurli con guinzaglio e museruola, ai sensi dell'art.83, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, recante "*Regolamento di Polizia veterinaria*".

Tuttavia, il divieto d'accesso rimane in vigore per tutti quei luoghi in cui vengono preparati o conservati alimenti come da Reg. Ce 852/2004.

Ai sensi di tale normativa gli animali possono accedere a qualunque luogo pubblico o esercizio pubblico, salvo che non venga segnalato il divieto con apposito cartello cui deve corrispondere un apposito certificato amministrativo rilasciato all'esercente dal Comune. Ciascun Comune ha comunque facoltà di emanare a livello locale ordinanze sindacali o regolamenti ad hoc più o meno restrittivi.

COSA DEVE FARE

IL GESTORE

Il gestore dovrà:

- informarsi nel Comune ove è sito il Rifugio anche verificare la presenza o meno di tali ordinanze restrittive per l'accesso degli animali;
- concordare con la Sezione la posizione da tenere nei confronti dell'accesso degli animali;
- qualora si sia concordato il divieto di accesso agli animali, il Gestore dovrà comunicare e/o recepire apposito certificato amministrativo rilasciato dal Comune e apporre il cartello sotto riportato ove si specificano i riferimenti del diniego.



Qualora invece gli animali siano ben accettati non si apporrà nessun cartello o al massimo cartelli di benvenuto agli amici a quattro zampe.

IL PROPRIETARIO DI CANE

Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario che adotterà gli accorgimenti necessari affinché non sporchino o creino disturbo alcuno (museruola e al guinzaglio).

Si ricorda che per la conduzione di un animale in luoghi pubblici valgono le prescrizioni contenute nell'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) del Ministero della Salute.

Si consiglia al proprietario dell'animale di informarsi in precedenza presso il gestore del rifugio circa la possibilità di accesso alle strutture da parte dei cani.